



Anffas
CENTO

CENTO

**ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI
INTELLETTIVI E RELAZIONALI**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato dal Direttore Generale del Settore Affari Istituzionali e Legislativi
della Regione Emilia-Romagna mediante Determina n. 13514 del 29 Settembre 2006
con attribuzione della Personalità Giuridica di diritto privato
ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile

STATUTO della Associazione ANFFAS Onlus CENTO

Titolo I **ORIGINI, SEDE FINALITA' E RISORSE**

Art. 1 – Costituzione

1. E' istituita la "Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali ANFFAS ONLUS CENTO", in breve denominabile anche "ANFFAS ONLUS CENTO".

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

2. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo, parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS Nazionale, come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giurista DPR 18 dicembre 1964 n° 1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n. 8177/1830 degli atti del Repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel Registro delle Persone Giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma, protocollo n. 266/76/2001 set.1AURPG - Ufficio Regionale del Pubblico Registro.

Art. 2 – Sede

1. L'Associazione ha sede a Cento (FE) in Via dei Tigli n. 2/B. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale Statuto; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della Sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della Sede.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della promozione e sollecitazione della ricerca scientifica, della beneficenza, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale, ed alle loro famiglie affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;

- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo, giudiziario ed extra giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili e delle loro famiglie;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale, ed operando per ridurre l'Handicap;
- d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
- e) qualificare e formare operatori e, in ogni ordine e grado, il proprio personale;
- f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e relazionali e delle loro famiglie, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
- g) promuovere, costituire, organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e relazionale, anomalità su base organica del comportamento e/o del carattere, non possono rappresentarsi.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse o marginali.

Art. 4 – Obblighi connessi all'appartenenza all'ANFFAS Nazionale

1. Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

2. L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'art. 4 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22 Febbraio 2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al n.° RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

3. L'ANFFAS ONLUS CENTO si obbliga ai seguenti vincoli:

- adottare uno schema tipo di Bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il Bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di un miliardo di Lire, pari ad Euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette/00) somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta;
- adottare uno schema tipo della Carta dei Servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL ANFFAS;
- aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, della propria Regione di riferimento;

- ad allegare ogni anno al proprio Bilancio – nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali – anche quello degli eventuali Enti di gestione controllati così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

Art. 5 – Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione é costituito da beni mobili ed immobili.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi Internazionali;
- lasciti e donazioni;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da Convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse e marginali, nei limiti di cui al D.Lgs. n. 460/97.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare, per le proprie attività istituzionali, esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'ANFFAS Nazionale, nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

Titolo II **SOCI**

Art. 6 – Soci

1. I Soci, che per l'ammissione devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

- **SOCI ORDINARI**: sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e relazionali, verso cui l'attività

dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile. La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile;

- **SOCI AMICI:** sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno. Il numero dei Soci Amici non potrà essere superiore al 30% (trenta per cento) del numero complessivo dei Soci.

2. L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.

3. Tutti i Soci, Ordinari ed Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

4. Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci, Ordinari ed Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.

5. I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

6. I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.

7. I Soci sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

8. Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

9. Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, resta pertanto esclusa ogni forma di remunerazione, anche per chi ricopre cariche associative.

Art. 7 – Cessazione della qualità di Socio

1. L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei Consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di gravi comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e materiali gravi all'Associazione stessa o per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, e degli eventuali Regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Il provvedimento di esclusione deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile.

Titolo III
ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi dell’Associazione

1. L’Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l’azione dei suoi Organi impegnati all’attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell’ambito dei programmi approvati dall’Assemblea.

2. Gli organi dell’Associazione sono:

- 1) l’Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Cariche Sociali

1. Le cariche sociali sono riservate ai Soci, a titolo gratuito, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche non Soci. L’eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo. Resta esclusa ogni forma di remunerazione.

2. Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 del Codice Civile.

3. Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 10 – Assemblee: convocazioni

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nella sede dell’Associazione o in altro luogo, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.

2. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno:

- entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di competenza, per l’approvazione del Rendiconto annuale;

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

3. Le Assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

4. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o con altro mezzo idoneo legalmente valido, (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

5. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 – Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea della Associazione è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

4. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.

5. Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 12, sono necessarie rispettivamente:

- per le delibere di cui al punto a) la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti dei Soci presenti e rappresentati;
- per le delibera di cui al punto b) il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 12 – Assemblee: poteri

1. L'assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione;
- 2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all'art. 13;
- 3) elegge i membri del Consiglio Direttivo ;

- 4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sul Regolamento applicativo dello Statuto;
- 5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Rendiconto annuale ed il Bilancio Preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
- 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 (tre) membri di cui, di norma, uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti; elegge inoltre i due membri supplenti quando le leggi vigenti lo richiedano;
- 7) elegge il Collegio dei Proibiviri, che dovrà essere di 3 (tre) membri;
- 8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel Bilancio Preventivo;
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione ANFFAS Nazionale con le modalità definite nel Regolamento;
- 11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche statutarie;
- b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo art. 23.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.

4. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i candidati dei Soci.

2. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

3. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

4. Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:

- 1) il Presidente dei Proibiviri;
- 2) i Coordinatori delle commissioni di lavoro;

3) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili, anche senza interruzione.

6. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono Convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altro mezzo idoneo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai Consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: poteri

1. Il Consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri o a Soci, determinando i limiti di tale delega.

3. Il Regolamento applicativo dello Statuto e le sue eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

4. Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Preventivo, con la Relazione programmatica, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di Dicembre.

5. Il Rendiconto annuale, con la Relazione sull'attività svolta, sarà redatto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce, e sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

6. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, e ne elegge i Coordinatori.

7. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di Amministrazione, nei Comitati di Gestione e negli Organi di Controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, e designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

Art. 16 – Consiglio Direttivo: decadenza del Consigliere

1. A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo di non eletti. Il membro così nominato resterà in carico fino alla successiva Assemblea dei Soci che dovrà ratificare.

2. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- 1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
- 2) per decadenza, a norma dell'art. 9, comma 3;
- 3) scadenza del mandato;
- 4) decesso;
- 5) esclusione, deliberata dai due terzi dei Consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

Art. 17 – Presidente del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi di cui, di norma, almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, quando le leggi vigenti lo richiedano.

2. Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

3. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

4. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

5. I Revisori dei Conti partecipano di diritto, ma senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea. In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione della Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del Rendiconto annuale.

6. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Proviviri; il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono un proprio Presidente il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

2. Il Collegio dei Proviviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

3. Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli Organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Titolo IV

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 20 – Verbali

1. I processi verbali delle sedute e delle deliberazioni degli Organi collegiali della Associazione sono trascritti in ordine cronologico su appositi registri vidimati a norma di legge, e sottoscritti dal Presidente del rispettivo Organo e dal Segretario verbalizzante.

Art. 21 – Bilancio e avanzi di gestione

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo all'Associazione di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche, atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad essa direttamente connesse e di quelle marginali.

3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS Nazionale.

Art. 22 – Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 23 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

2. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS ONLUS Nazionale, sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3, comma 189 e successivi, della Legge n. 662/96, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

Art. 24 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle Leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica, e di ONLUS.

* * *

INDICE

Titolo I	ORIGINI, SEDE, FINALITA' E RISORSE	
	Art. 1 - Costituzione	pag. 1
	Art. 2 - Sede	pag. 1
	Art. 3 - Finalità e attività	pag. 1
	Art. 4 - Obblighi connessi con l'appartenenza all'Anffas Naz.	pag. 2
	Art. 5 - Risorse economiche	pag. 3
Titolo II	SOCI	
	Art. 6 - Soci	pag. 3
	Art. 7 - Cessazione della qualità di Socio	pag. 4
Titolo III	ORGANI SOCIALI	
	Art. 8 - Organi dell'Associazione.	pag. 5
	Art. 9 - Cariche Sociali	pag. 5
	Art. 10 - Assemblee: convocazioni	pag. 5
	Art. 11 - Assemblee: quorum costitutivi e deliberativi	pag. 6
	Art. 12 - Assemblee: poteri	pag. 6
	Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione.	pag. 7
	Art. 14 - Consiglio Direttivo: funzionamento.	pag. 8
	Art. 15 - Consiglio Direttivo: poteri	pag. 8
	Art. 16 - Consiglio Direttivo: decadenza del Consigliere	pag. 9
	Art. 17 - Presidente del Consiglio Direttivo.	pag. 9
	Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 9
	Art. 19 - Collegio dei Probiviri	pag. 10
Titolo IV	NORME AMMINISTRATIVE	
	Art. 20 - Verbali	pag. 10
	Art. 21 - Bilancio e avanzi di gestione.	pag. 10
	Art. 22 - Durata dell'Associazione	pag. 11
	Art. 23 - Scioglimento	pag. 11
	Art. 24 - Norme di rinvio	pag. 11